



Strumento di consultazione fiscale

Aggiornamento della Guida Pratica ANSPI 2000

Documento realizzato dall'ANSPI nel 2000, aggiornato nell'anno 2011
per il Comitato Regionale ANSPI dell'Emilia-Romagna dal Dott. Mauro Bugoni

Impaginazione a cura di Matteo Catellani

Release 1.2.1 del 18 ottobre 2011

Note Legali

Clausola di esonero da responsabilità

Gli autori del presente documento denominato “AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA PRATICA ANSPI”, pur garantendo la massima affidabilità dell’opera, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute.

Gli autori non forniscono alcuna garanzia in merito alla completezza degli argomenti trattati e dei riferimenti normativi riportati nel documento e declinano pertanto ogni responsabilità per eventuali involontari errori e/o inesattezze relative all’elaborazione dei testi normativi e per l’eventuale modifica e/o variazione della modulistica e degli allegati

Gli Autori non rispondono e non sono tenuti a risarcire alcun danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute.

Il contenuto del presente documento è meramente esplicativo non comporta e né sostituisce una prestazione professionale, così come non si sostituisce in alcun modo agli adempimenti ed alle responsabilità di legge previsti dalle norme vigenti, nazionali, internazionali ed europee.

L'uso del presente documento e del relativo contenuto è consentito ai soli fini personali e non commerciali. L'uso comunque di parti del presente documento è permesso nell'ambito di comunicazioni al pubblico, purché venga citata la fonte dell'informazione e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro. Gli Autori del presente documento non forniscono alcuna garanzia o dichiarazione sia espressa che implicita in relazione alle informazioni ivi contenute così come non garantiscono che il testo sia privo di errori. Con la lettura di questo documento, si fornisce il proprio consenso all'utilizzo della Guida Anspi secondo le prescrizioni e nei limiti sopra esposti. Questa clausola di esonero da responsabilità è da considerarsi parte integrante del documento.

Cos'è la 460 ?

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

che ha introdotto modifiche al Testo Unico Imposte sui Redditi: TUIR, contiene il Riordino della Disciplina Tributaria degli Enti Non Commerciali e delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Attenzione a non fare confusione tra Non profit, Volontariato e Onlus: ANSPI NON è Onlus, e il Volontariato è un concetto ben diverso da quello utilizzato per le nostre associazioni. C'è chi sospira: "peccato!" pensando alle esenzioni previste per queste figure giuridiche. Qualche circolo, consigliato dal solito "esperto", c'è cascato, e ha chiesto il riconoscimento come Onlus. Da quel momento s'è inchiodato, e non ne verrà fuori se non con lacrime e sangue. S'è saputo di circoli che consigliati da qualche "furbetto" hanno registrato lo Statuto in esenzione d'imposta, senza marche da bollo e senza imposta di registro, dichiarandosi associazioni di volontariato. Con la conseguenza che: l'atto è come se non fosse registrato e le tasse non pagate sono ancora dovute, ma moltiplicate per due (Registro) e per cinque (Bollo).

DEFINISCE che l'**Oggetto esclusivo o principale dell'Ente**:

- è **determinato dalla Legge o dallo Statuto**
- è **l'attività essenziale per realizzare gli scopi statutari**
- è **determinato in base all'attività effettiva**

ESENZIONE

(articolo 23)

- da imposte dirette (IRES e IRAP) e
- da imposta sugli Spettacoli (oggi si chiama Imposta sugli Intrattenimenti)
- per le Occasionali Raccolte Pubbliche di fondi,
- anche con offerta di beni di modico valore,
- o di servizi con corrispettivi,

in occasione di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione (si tratta della classica Festa dell'Oratorio o della Festa del Circolo)

(articolo 2)

- da imposte dirette (IRES e Irap)
- per i Contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche
- per lo svolgimento convenzionato di attività sociali,
- in conformità ai fini istituzionali (gestione di: biblioteche, parchi pubblici, impianti sportivi, mense, ecc.).

OBBLIGHI

- **tenuta di scritture contabili idonee** a rappresentare in modo completo, analitico, cronologico e sistematico le operazioni poste in essere in ciascun periodo di gestione – (la tenuta della **contabilità ordinaria** consente di rispettare tale obbligo)
- **contabilità separata** per l'eventuale attività commerciale svolta (non significa doppia contabilità, ma semplicemente una separazione dei sottoconti)
- **bilancio o rendiconto economico e finanziario**, annualmente approvato dall'assemblea entro il mese di aprile
- **rendiconto finanziario e relazione illustrativa** per ogni singola Raccolta pubblica di fondi
- **comunicazione alla SIAE** prima dell'inizio di ciascuna manifestazione di spettacolo.

NON SONO CONSIDERATE COMMERCIALI

(TUIR - DPR 917/1986 articolo 148, comma 1: “Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”)

(non sono assoggettate a: Iva, Ires, Irap) **le attività:**

- **svolte da Associazioni** religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona
- svolte **in diretta attuazione degli scopi istituzionali**
- **effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici**
- **nei confronti dei soci tesserati che fanno parte di una unica Associazione Nazionale** (ai soli effetti fiscali, i tesserati ANSPI sono considerati soci di tutti i Circoli regolarmente affiliati all'ANSPI presenti sul territorio nazionale. Ciò non significa che i tesserati ANSPI sono soci di tutti i circoli, altrimenti dovrebbero essere convocati a tutte le assemblee di tutti i circoli, né significa per tutti i tesserati diritto di entrare in tutti i Circoli ANSPI. Non si tratta di diritto, quindi, ma solo di possibilità. La discrezionalità sull'accesso di tesserati ad altro Circolo spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo di ciascun Circolo).

SONO CONSIDERATI COMMERCIALI

(e quindi assoggettati a Iva e Ires/Irap) i proventi e gli introiti comunque denominati (anche le “offerte libere”) derivanti dalle seguenti attività:

- **cessione di beni nuovi** prodotti per la vendita
- **somministrazione di pasti**
- **prestazioni di alloggio e di trasporto**
- **gestione di spacci e mense**
- gestione di fiere ed esposizioni commerciali
- **pubblicità commerciale**
- telecomunicazioni e radio diffusionsi circolari.

NON È CONSIDERATA COMMERCIALE

non soggetta a IVA e IRES e IRAP

la somministrazione di alimenti e bevande (BAR) (Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la “somministrazione di bevande [comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione : ex Licenza di tipo B] [esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione: ex Licenza di tipo D], nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia [bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari]. Per somministrazione si intende il consumo sul posto. Non è quindi consentita la vendita per asporto, altrimenti si realizza un'attività di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita che è considerata oggettivamente commerciale e quindi assoggettata interamente a imposizione indiretta e diretta)

effettuata dalle Associazioni di promozione sociale

con finalità Assistenziali riconosciute dal Ministero (Il Ministero dell'Interno ha riconosciuto il carattere assistenziale alle finalità perseguite dall'ANSPI con Decreto del 28 marzo 1972, comunicato agli Enti pubblici periferici con protocollo della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. 10.10104/12000.A (51) in data 29 marzo 1972)

presso la sede dell'Associazione (L'autorizzazione amministrativa [Licenza comunale rilasciata dal Sindaco per la somministrazione di alimenti e bevande] è rilasciata per il locale controllato e autorizzato dall'Ufficiale sanitario. Non è consentito effettuare somministrazione al di fuori del locale medesimo, tanto meno è possibile trasferire l'attività di somministrazione all'esterno. **Per le attività esterne, quali la festa o la sagra, è obbligatorio munirsi di altra e diversa autorizzazione amministrativa [licenza temporanea] con procedure differenziate e rigorose quali: - Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (secondo le disposizioni previste dalle Leggi**

Regionali ed ex art. 19 L. n.241/1990); - Domanda di licenza temporanea per spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni; - DIA Sanitaria e obbligo di partita IVA).

esclusivamente nei confronti dei soci tesserati (il limite posto dalla legge è rigorosissimo: la somministrazione può essere svolta esclusivamente nei confronti dei soci regolarmente tesserati, senza eccezione o deroga alcuna [mettiamocela via la storia dell'amico del socio, del parente, dell'ospite occasionale, ecc. perché non è vero niente]. C'è anche la legge 287 del 1991 che detta norme sui criteri di sorvegliabilità dei locali. "I locali dei circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno e non devono avere accesso diretto dal suolo pubblico e tale attività di ristoro non può essere pubblicizzata all'esterno". Sono quindi vietati cartelli pubblicitari di qualsiasi genere. E' invece consentita l'eventuale insegna del Circolo ANSPI in esenzione da imposta sulla pubblicità. Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, punto h) esenta "le insegne, le targhe e simili apposti per l'individuazione di sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro")

purché sia **complementare alle attività istituzionali** (il circolo con licenza per la somministrazione di alimenti e bevande [bar] che non svolge attività sociali, culturali, ricreative, sportive, turistiche, musicali, teatrali, formative e di volontariato in modo anche consistente, non può ritenersi associazione di promozione sociale e perde automaticamente la qualifica di ente non commerciale, perché si limita a svolgere effettivamente ed esclusivamente un'attività oggettivamente commerciale, alla pari di un qualsiasi esercizio pubblico)

a determinate precise **condizioni che devono essere contenute nello statuto** (da questa norma è derivato l'obbligo di adeguamento degli statuti nel 1998)

NON E' CONSIDERATA COMMERCIALE

non soggetta a IRES e IRAP, ma solo a IVA

l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

effettuata dalle Associazioni di promozione sociale

con finalità Assistenziali riconosciute dal Ministero (Il Ministero dell'Interno ha riconosciuto il carattere assistenziale alle finalità perseguite dall'ANSPI con Decreto del 28 marzo 1972, comunicato agli Enti pubblici periferici con protocollo della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. 10.10104/12000.A (51) in data 29 marzo 1972)

esclusivamente nei confronti dei soci tesserati (il limite posto dalla legge è rigorosissimo: l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici può essere svolta esclusivamente nei confronti dei soci regolarmente tesserati. Gli unici enti ai quali la Legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217 consente l'organizzazione di attività turistiche e ricettive sono le Associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, e con preciso riferimento alla legislazione Regionale).

purché sia **complementare alle attività istituzionali** (il circolo con esclusiva attività turistica e ricettiva che non svolge attività sociali, culturali, ricreative, sportive, musicali, teatrali, formative e di volontariato in modo anche consistente, non può ritenersi associazione di promozione sociale e perde automaticamente la qualifica di ente non commerciale, perché si limita a svolgere effettivamente ed esclusivamente un'attività oggettivamente commerciale, alla pari di un qualsiasi esercizio pubblico)

a determinate precise **condizioni che devono essere contenute nello statuto** (da questa norma è derivato l'obbligo di adeguamento degli statuti nel 1998).

Dalla Legge IVA (lettera g, comma 5°, articolo 4, DPR 633/1972) l'organizzazione abituale di viaggi e soggiorni turistici è considerata attività commerciale, anche per le associazioni che operano nei confronti dei propri tesserati, con obbligo di rilascio della ricevuta fiscale. La medesima attività NON è considerata commerciale ai fini delle imposte su reddito dal TUIR articolo 148, comma 4 lett. b, DPR 917 del 1986.

Le associazioni che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime previsto dalla 398 del 1991, sono esonerate dal rilascio della ricevuta fiscale ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 1992, al numero 15.

CONDIZIONI

Adeguamento dello Statuto

Per essere considerate tali, nelle associazioni di "promozione sociale" devono essere rispettati determinati principi di trasparenza e democraticità.

Si tratta di principi civilistici e normativo-fiscali che, con decorrenza 1 gennaio 1998, devono essere espressamente inseriti nello Statuto con le clausole seguenti:

divieto di distribuire utili, riserve o avanzi di gestione (non è consentito destinare risorse dell'associazione a enti diversi, come la parrocchia, o a finalità estranee all'associazione. Come è altrettanto vietato affidare la gestione del bar a un gestore pagato, regolarmente o in nero, oppure lasciato autonomo come un qualsiasi libero imprenditore, ma senza la registrazione al Registro Imprese della Camera di Commercio, senza la regolare Partita IVA, senza il registratore di cassa, senza le obbligatorie registrazioni contabili, senza il pagamento di imposte sul reddito personale, senza il versamento dei contributi previdenziali [Inps] e assicurativi [Inail], senza vincoli sanitari al sistema di autocontrollo HACCP, ecc., ecc., ecc.)

obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di **scioglimento**, ad ente analogo, sentita l'autorità di controllo (anche in caso di scioglimento, il fondo associativo non può essere devoluto arbitrariamente; la decisione spetta all'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione, ma, anche in questo caso, con il vincolo del parere dell'Autorità, per altro non ancora istituita)

disciplina **uniforme** del rapporto associativo (diritto di voto per tutti i soci maggiorenni, senza alcuna diversificazione tra soci fondatori, soci onorari, soci ordinari, soci temporanei, ecc. Naturalmente non sono consentiti tesseramenti provvisori o temporanei, né tesseramenti automatici)

redazione e approvazione del **bilancio** entro aprile (il bilancio deve essere un resoconto vero e trasparente; non può dirsi bilancio la lettura, in assemblea dei soci, del totale delle entrate e delle uscite e della rimanenza di cassa o di banca)

elezioni libere, voto singolo, sovranità dell'assemblea (responsabile in solido e illimitatamente della gestione amministrativa e organizzativa dell'associazione non è il parroco, non è il presidente, ma tutto il Consiglio Direttivo regolarmente e democraticamente eletto dall'Assemblea; non sono consentite intrusioni e ingerenze autoritarie. La proprietà parrocchiale è tutelata con contratto di comodato per l'uso, anche temporaneo, dei locali; la corrispondenza al progetto educativo pastorale è garantita dalla obbligatoria sottoscrizione da parte del parroco della annuale domanda di affiliazione del Circolo presentata all'ANSPI dal presidente: senza la firma del parroco sulla domanda, l'affiliazione non viene concessa. Si accenna solo brevemente alla capacità giuridica del socio adulto. Non è consentito far partecipare i minorenni alle elezioni del Consiglio Direttivo. Tale arbitrio renderebbe invalida l'elezione. Anche la partecipazione al voto di persone che non ne hanno il diritto, come ad esempio estranei all'associazione, renderebbe invalida l'elezione)

pubblicità di: convocazioni, delibere, bilanci E' evidente che tutto deve essere fatto alla luce del sole, nessuno può permettersi di mascherare o alterare i fatti associativi, gestionali e amministrativi. Fatto salvo il diritto alla privacy, per cui non è consentito per nessuna ragione esporre al pubblico elenchi di soci tesserati, si dia pubblicità alla gestione interna dell'associazione. (Si accenna in questo passaggio ad una situazione abbastanza frequente: dopo un facile entusiasmo, talvolta accade che l'associazione perda smalto e motivazioni. Non succede più nulla, nessuno più se ne occupa, e tutto viene dimenticato. Se non ché... i membri del Consiglio Direttivo, anche se non si preoccupano di convocare un'Assemblea di scioglimento dell'Associazione, restano pienamente responsabili di tutto. Anche di quello che non viene fatto! Restano responsabili della mancata convocazione dell'Assemblea annuale, e di ogni atto obbligatorio e dovuto per l'Associazione. Ciascuno, magari pensa che la responsabilità ricada esclusivamente sul Presidente; e sbaglia! Perché ogni membro eletto nel Consiglio Direttivo ha ricevuto mandato fiduciario totale che non cessa fino a formali dimissioni scritte oppure fino a successive elezioni. Cfr anche Guida Pratica Anspi del 1997, capitolo "Responsabilità degli Amministratori").

intrasmissibilità della quota associativa (in caso di morte gli eredi non possono pretendere di sostituirsi al socio deceduto)

E i Circoli che non hanno registrato lo Statuto adeguato al D.Lgs. 460 entro il 18 dicembre 1998?

Non dovrebbero essercene più, comunque possono provvedervi adesso.

Tenendo presente, però che dal 1 gennaio 1998 e fino alla data dell'adeguamento, se registrato entro i successivi 20 giorni, l'Associazione è fiscalmente considerata ente con finalità di lucro, e tutto quello che ha incassato a fronte di prestazioni di servizi nei confronti dei propri tesserati (quote di iscrizione alle attività, incasso per somministrazione da bar, incassi da attività di intrattenimento, videogiochi, biliardo e altri apparecchi elettrici o meccanici, ecc.) è assoggettato a imposizione fiscale indiretta e diretta.

Naturalmente dal 1 gennaio 1998 l'associazione aveva l'obbligo di aprire una posizione fiscale, con partita Iva, registri e libri contabili, dichiarazioni e certificazione dei corrispettivi con registratore di cassa, o ricevute fiscali o fatture. La somma di sanzioni, penalità, soprattasse e interessi per inadempienze, ritardi, omissioni formali e mancate dichiarazioni, ecc. è mostruosa...

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

È introdotta la possibilità di **perdere la qualifica di Ente non commerciale**,

- indipendentemente dallo Statuto (perché non basta scrivere o dichiarare di non avere scopo di lucro, occorre essere un vero ente non profit)

con l'esercizio prevalente di attività commerciale

per un intero anno sociale

anche **con il superamento dei seguenti parametri:**

1. Quando le **immobilizzazioni** commerciali superano quelle istituzionali
2. **Quando i ricavi commerciali superano il VALORE NORMALE delle attività istituzionali**
3. Quando i **redditi commerciali** superano l'importo dei contributi, delle sovvenzioni, delle liberalità e delle quote associative
4. Quando i **costi commerciali** superano le spese per le attività istituzionali.

Gli indicatori di cui sopra sono considerati degli indizi che non comportano automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale.

LA C.M. n.124/E del 12.5.1998 precisa che i parametri vanno esaminati unitamente ad altri elementi di giudizio e che la prevalenza delle entrate commerciali non determina la perdita della non commercialità dell'attività svolta dall'associazione. Al contrario i proventi commerciali (es. delle feste e delle sagre) sono **NECESSARI** per dare piena e completa attuazione degli SCOPI ISTITUZIONALI.

Per una corretta e aggiornata valutazione normale delle attività istituzionali di cui si parla nel secondo parametro è indispensabile effettuare una meticolosa raccolta e archiviazione del materiale relativo alle iniziative svolte (verbali, lettere, circolari, manifesti, locandine, depliant, avvisi, elenchi dei partecipanti, corrispondenza, ricevute, relazioni e dichiarazioni), e un bilancio delle iniziative.

ANSPI ritiene questo impegno molto importante per valutare l'effettiva vitalità dell'associazione.

Appare evidente l'intento del legislatore di ostacolare il realizzarsi delle finte associazioni di promozione sociale poste in essere al solo scopo di attuare una sistematica evasione fiscale.

Sono cambiati i tempi, sono cambiate le leggi, è cambiata la sensibilità della gente nei confronti del mondo non profit. E' cambiata anche l'attenzione dei pubblici esercenti nei confronti dell'ambito associativo, che viene visto come sleale concorrente.

In effetti, se una associazione svolge un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) senza il vincolo del locale interno, senza controllo sull'accesso ai soli tesserati, senza democratica gestione sociale, pone in essere una ingiusta e sleale concorrenza nei confronti di chi deve assoggettarsi a obblighi e formalità pesanti e a tassazioni onerose.

Cos'è la 398 ?

Regime fiscale semplificato introdotto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, riservato alle associazioni sportive (enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), che per effetto dell'art. 9 bis della Legge 6 febbraio 1992, n. 66 è **applicabile alle associazioni senza scopo di lucro** (e alle Pro-loco) che esercitano l'“opzione”.

Il regime semplificato si riferisce:

- agli **obblighi contabili** (formalità)
- alle modalità di **determinazione delle imposte** sui redditi (**IRES e IRAP**) e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (**IVA**)

E' un regime tributario agevolato cui possono accedere le associazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

- hanno l'atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico o di **scrittura privata** autenticata o **registrata**;
- **non devono avere scopo di lucro**
- nel periodo d'imposta precedente devono **aver conseguito dall'esercizio di attività commerciale proventi per un ammontare non superiore a € 250.000,00**.

COME SI ESERCITA L'OPZIONE PER IL REGIME SEMPLIFICATO

Circoli già in possesso di Partita IVA

senza aver mai esercitato opzione 398:

- effetto dall'anno successivo a quello in cui è esercitata la comunicazione all'Ufficio SIAE
- comportamento concludente e successiva comunicazione nel Quadro VO della Dichiarazione IVA annuale
- vincolo temporale per almeno un quinquennio

Circolo ANSPI

.....

All'Ufficio SIAE di

.....

Il sottoscritto..... nato a..... il

residente a in via

Presidente/legale rappresentante dell'Associazione senza fini di lucro "Circolo ANSPI

....." con sede a

in via Codice fiscale e partita IVA

comunica

di voler optare con effetto dal per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul reddito delle società secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

..... data

(Firma)

Circoli senza partita IVA in possesso del solo Codice Fiscale

- **con la domanda di inizio attività e con la richiesta di Partita IVA all'Ufficio delle Entrate.**

La domanda di attribuzione della Partita IVA si presenta su **modello AA7/10** (soggetti diversi dalle persone fisiche) seguendo le indicazioni riportate in questa tabella:

QUADRO A	<p>Barrare la casella [2] (inizio di attività per circoli già in possesso di codice fiscale) e indicare con precisione il codice fiscale attribuito al momento della costituzione del Circolo: chi non indica il codice fiscale rischia di vedersi assegnare un nuovo codice uguale alla partita Iva, invece è importante conservare anche il codice fiscale da utilizzare per attività istituzionali (non commerciali).</p> <p>La data di inizio attività non può essere successiva alla data di presentazione della domanda. (Vuol dire che non può essere chiesta la Partita IVA per un'attività che si intenderà svolgere in futuro, ma occorre che l'attività abbia inizio almeno lo stesso giorno di presentazione della domanda. Dal momento in cui si inizia l'attività commerciale è comunque concesso un mese di tempo per regolarizzare la propria posizione fiscale con la dichiarazione di inizio attività e con la domanda di attribuzione della Partita IVA.)</p>
QUADRO B	<p>Denominazione del Circolo, senza abbreviazioni.</p> <p>NATURA GIURIDICA: codice [12] associazioni non riconosciute e comitati (attenzione: associazione riconosciuta è l'ANSPI Nazionale, non i Comitati Regionali, Zonali e i Circoli. E' per questo malinteso che diversi Comitati e Circoli si sono fatti attribuire Codici Fiscali che iniziano con il numero 8, riservato alle associazioni riconosciute, anziché con il numero 9).</p> <p>SIGLA E NUM. IDENTIF.IVA STATO ESTERO: lasciare i campi vuoti.</p> <p>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: inserire la sede legale dell'associazione</p> <p>SCRITTURE CONTABILI: barrare solo se nel luogo indicato sono conservate le scritture obbligatorie (tendenzialmente va sempre barrato)</p> <p>DOMICILIO FISCALE: se uguale alla sede legale non indicare nulla.</p> <p>CODICE ATTIVITA': verificare esattamente sul certificato di attribuzione del codice fiscale, ma in prevalenza il codice dovrebbe essere 949920.</p> <p>DESCRIZIONE: <u>Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby</u></p> <p><u>Va bene anche il codice attività: 949990 Attività di altre organizzazioni associative nca.</u> ("n.c.a." sta per "non comprese altrove", ovvero non comprese negli altri codici attività più specifici e settoriali).</p> <p>VOLUME D'AFFARI E ACQUISTI INTRA: non indicare nulla.</p> <p>Inserire l'indirizzo completo in cui l'attività viene esercitata (di solito è uguale alla sede legale).</p> <p>ATTIVITA' DI COMMERCIO ELETTRONICO: non indicare nulla.</p>
QUADRO C	<p>DATI relativi al rappresentante: indicare quelli del Presidente.</p> <p>Codice CARICA: 1 (= Presidente / Legale Rappresentante)</p>
NON COMPILARE QUADRO D, E, F, G e H.	
<p>ALLEGATI – Solitamente si tratta di copia di un documento di identità valido del rappresentante legale dell'atto costitutivo/statuto.</p> <p>Barrare le caselle dei quadri compilati.</p> <p>La sottoscrizione dev'essere quella del legale rappresentante (il presidente).</p> <p>La presentazione può essere fatta a mezzo di persona incaricata. In tale caso si compila la delega e si allega fotocopia della carta di identità del presidente.</p>	

- **con una comunicazione all'Ufficio SIAE competente per territorio**
- **con effetto dall'inizio dell'attività dichiarata.**
- **con vincolo temporale per almeno un quinquennio**

La scelta di optare per un regime iva diverso da quello naturale si desume dal comportamento concludente concreto tenuto inequivocabilmente dal circolo. La validità dell'opzione è subordinata solo alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno d'imposta in cui la scelta è stata operata o dall'**inizio dell'esercizio di attività**.

Solo successivamente l'associazione è obbligata a comunicare l'opzione e, in caso contrario, la revoca nella prima Dichiarazione dei Redditi, compilando l'apposito **quadro Iva VO**.

Se durante il periodo d'imposta viene superato il limite di proventi per attività commerciali fissato dalla legge (€ 250.000,00), cessano gli effetti dell'opzione e all'associazione si applicano i regimi contabili normali, a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.

ESONERI

I soggetti che esercitano l'opzione per l'applicazione del regime agevolato introdotto dalla 398, sono esonerati dagli obblighi previsti:

- dal DPR 633/1972 (Registri IVA: Acquisti, Vendite, Corrispettivi)
- dal DPR 600/1973 (Libro giornale e schede contabili). È invece confermato l'obbligo per le scritture contabili dei sostituti d'imposta (libro unico, libro paga, schede dei compensi a terzi) articolo 21 del DPR 600/1973, perché obbligati alla ritenuta d'acconto (IRPEF) e alle ritenute previdenziali (INPS) e assicurative (INAIL).
- dall'obbligo di emettere fatture (l'esonero consente l'emissione di fattura ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, o sia conveniente, o sia richiesta dal committente; qualora le fatture vengano emesse, devono essere numerate progressivamente e conservate secondo le regole ordinarie)
- dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (non c'è obbligo di emettere ricevute fiscali e scontrini fiscali - D.M. 21.12.1992, al numero 15, pubblicato sulla G.U. n.300 del 22.12.1992. L'esonero è esplicitamente confermato dalla Circolare Ministeriale 29 dicembre 1999, n. 247/E pubblicata sulla G.U. del 28 marzo 2000, capitolo 6, punto 6.9, ultimo capoverso)
- dall'obbligo delle dichiarazioni IVA periodiche
- dall'obbligo della dichiarazione IVA annuale (solo Quadro VO primo anno Regime 398/91)
- dall'obbligo della comunicazione IVA annuale

Qualcuno, in evidente difficoltà interpretativa delle norme, erroneamente e molto sbrigativamente, afferma che con le novità introdotte dal 1 gennaio 2000 è stato sancito l'obbligo ad installare il Registratore di cassa e di assoggettare alla 398 tutte le attività del Circolo.

Non v'è dubbio che la 398 abbia effetto per tutte le attività svolte. Tutte quali? Solo quelle fiscalmente rilevanti.

La 398 non determina ciò che è imponibile e ciò che non lo è.

I presupposti soggettivi e oggettivi di imponibilità li definisce il T.U.I.R. cioè il DPR 917/86.

La 398 è un metodo forfetario di assolvimento dei tributi, (se ce ne sono i presupposti in base alla normativa principale), e non può "trasformare" in commerciali attività che non lo sono.

La somministrazione alimenti e bevande (BAR interno) riservata ai soli soci, a determinate precise condizioni (Associazioni di Promozione Sociale), per esempio, non è considerata attività commerciale (Legge 460/1997, Sentenze Cassazione n.310/1999, n. 9840/2006, n. 19843/2005).

CODICE FISCALE

Ogni Circolo deve avere il proprio Codice Fiscale (che NON è quello della Parrocchia). Se un Circolo ha registrato lo Statuto utilizzando il codice fiscale della parrocchia è come se la registrazione non fosse mai avvenuta e le conseguenze fiscali sono pesanti.

PARTITA IVA

Il Circolo che svolge anche attività commerciali ha l'obbligo di dotarsi di Partita IVA (che NON può essere quella della Parrocchia).

N.B.: Qualora la partita IVA sia stata richiesta successivamente all'attribuzione del codice fiscale, i 2 numeri saranno necessariamente diversi.

OBBLIGHI CONTABILI

I **proventi di attività commerciali** sono annotati sul registro IVA-MINORI “Prospetto riepilogativo ex D.M. 11 febbraio 1997” ;

Non occorre la vidimazione e la compilazione avviene:

- **mensilmente** (una volta al mese)
- **con una sola registrazione cumulativa** (importo unico per tutti gli incassi del mese)
- **entro il 15 del mese successivo** (gli incassi di gennaio si registrano entro il 15 di febbraio).
- Sullo stesso prospetto vanno annotati i proventi non costituenti reddito (ad esempio la raccolta pubblica di fondi di cui al Decreto Legislativo 460 del 1997) e le plusvalenze patrimoniali (che si realizzano con la cessione di un bene ammortizzato).

- Determinazione e versamento dell'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

L'imposta dovuta è versata **previa deduzione del 50%**, a titolo di detrazione forfetaria dell'IVA pagata per gli acquisti.

Sulle sponsorizzazioni detrazione forfetaria di 1/10, (si versano 9/10 di IVA),
e sui diritti di ripresa radio televisiva detrazione è di 1/3, (due terzi si versano).

La liquidazione periodica è riportata sul Prospetto riepilogativo e l'Iva si versa con cadenza trimestrale in banca utilizzando il modello di pagamento unificato F24, che va obbligatoriamente inviato telematicamente.

Le scadenze IVA sono le seguenti:

Primo trimestre: versamento entro il 16.05;

Secondo trimestre: versamento entro il 16.08 (prorogato annualmente al 20.08)

Terzo trimestre: versamento entro il 16.11

Quarto trimestre: versamento entro il 16.02

- Determinazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES

(**Imposta sul Reddito delle società**). I Redditi si dichiarano con mod. UNICO ENC - Quadro RG - Reddito di imprese in regimi forfetari.

All'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, annotati nel Registro Iva Minimi, **si applica il coefficiente forfetario di redditività del 3 %** e si aggiungono le plusvalenze patrimoniali.

Le imposte dirette sono calcolate sul 3% degli introiti lordi senza considerare costi e uscite.	Incasso lordo [RG2]	Detrazione forfetaria 97% [RG21]	Redditività 3% [RG24]	IRES 27.50% da versare
	€ 10.000,00	€ 9.700,00	€. 300,00	€. 82.50

Oltre al saldo, se dovuti, si versano gli acconti d'imposta (99% dell'importo versato per l'anno precedente, diviso in due rate: 1ª rata 40%, 2ª rata 60°) come da tabella.

Presentazione della Dichiarazione Redditi	Entro il mese di Novembre
Saldo delle imposte dovute per l'anno precedente Prima rata 40% su imposte dovute per l'anno in corso. Si versa solo se superiore a € 51,65	Seconda rata 60% su imposte dovute per l'anno in corso. Oppure 100% se non sia scattato l'obbligo della prima rata.

- Determinazione del reddito imponibile ai fini dell'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

Valgono anche ai fini dell'Irap le regole di esclusione dall'ambito commerciale stabilite per l'Ires, quali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale nei confronti dei soci, esercitata in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei tesserati di cui all'articolo 148, commi 3, e 5 (ex art.111) del DPR 917 del 1986.

I soggetti che svolgono attività commerciale in regime forfetario 398 utilizzano **il Modello Irap**. La base imponibile è determinata aumentando e diminuendo il reddito calcolato forfetariamente degli elementi positivi e negativi elencati nella tabella che segue (art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 137/1998):

+	-
Componenti positivi ai fini Irap	Componenti negativi ai fini Irap
<input type="checkbox"/> Retribuzione dei dipendenti [IQ 25]	<input type="checkbox"/> Contributi INAIL [IQ 27]
<input type="checkbox"/> Lavoro a progetto (Co.Co.Pro)	<input type="checkbox"/> Spese apprendisti [IQ 27]
<input type="checkbox"/> Compensi a lavoratori autonomi occasionali	<input type="checkbox"/> 70% spese formaz.lavoro [IQ 27]
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali, indennità e rimborsi spese forfetari non documentati	
<input type="checkbox"/> Interessi passivi [IQ 26]	

La dichiarazione ai fini IRAP non deve essere presentata dagli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciale e non si siano avvalsi dell'aiuto retribuito di collaboratori e dipendenti (Circolare Ministero delle Finanze 141/E del 4 giugno 1998). Il Circolo che abbia erogato indennità e rimborsi spese forfetari non documentati ha l'onere della dichiarazione e del versamento Irap. (Cfr Guida pratica ANSPI del 1997, capitolo "Rimborsi spese e pagamenti")

PLUSVALENZE

(C.M. n. 1/11/151, 11/2/1992) Per il calcolo delle plusvalenze (art. 86 del TUIR), si deve annotare separatamente nel Prospetto Riepilogativo la formazione analitica delle medesime indicando i beni ceduti e riportandovi gli estremi dei documenti di acquisto e di cessione degli stessi beni. Si dichiarano ai righi [RG6] e [IQ12]. (Trattasi di eventualità insolita e molto rara nei Circoli ANSPI, ma non improbabile. Produce plusvalenza, per esempio, la vendita di un pulmino, di una attrezzatura del bar, di un tavolo da biliardo, di un impianto per la diffusione musicale, acquistati a nome del Circolo ANSPI e allo stesso intestati. Ovviamente è indispensabile il possesso di regolari documenti di acquisto e di vendita)

GLI ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI IN REGIME 398

Ricordiamo che:

€ 250.000,00 è il limite massimo di proventi da attività commerciali per poter fruire delle agevolazioni della 398.

3% è la **redditività** da applicare ai proventi di natura commerciale, quindi l'imponibile è la somma di:

- 3% dei ricavi commerciali
- plusvalenze patrimoniali

SONO CONFERMATI GLI ESONERI	<ul style="list-style-type: none">○ dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di certificazione dei corrispettivi○ da presentazione di dichiarazioni IVA
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSAMENTI IVA FORFETTIZZATI	<ul style="list-style-type: none">○ 50% nei casi normali ----->(si versa 1/2)○ 1/10 sponsorizzazione ---->(si versa 9/10)○ 1/3 diritti Radio TV) ----->(si versa 2/3)
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'OPZIONE PER LA 398	La comunicazione va fatta alla SIAE contestualmente all'apertura della partita IVA, ovvero, per chi ha già la partita IVA, prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto, ed è vincolante per 5 anni.
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGGIORNAMENTO FORMALITÀ	Annotazione dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo Su apposito PROSPETTO RIEPILOGATIVO previsto dal DM 11.02.97, non occorre più la vidimazione Sullo stesso prospetto vanno annotati: <ul style="list-style-type: none">- i proventi non costituenti reddito (ad esempio le raccolte pubbliche di fondi)- le plusvalenze patrimoniali- le operazioni intracomunitarie
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ULTERIORE AGGIORNAMENTO FORMALITÀ

☞ il **versamento** dell'iva sugli introiti da attività commerciale è **trimestrale**

☞ si versa **entro il giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre**

☞ **in banca**

☞ utilizzando la delega unica **Mod. F24** da presentarsi telematicamente.

☞ indicando i seguenti codici tributo:

- 6031 Erario AAAA – Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre
- 6032 Erario AAAA – Versamento IVA trimestrale – 2° trimestre
- 6033 Erario AAAA – Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre
- 6034 Erario AAAA – Versamento IVA trimestrale – 4° trimestre
- 6728 Erario 00MMAAAA – Imposta sugli Intrattenimenti – D.L. 60/1999
- 6729 Erario 00MMAAAA – Iva forfetaria connessa all'Imposta sugli Intrattenimenti – D.L. 60/1999

rimane l'obbligo di **numerare progressivamente le fatture di acquisto e di conservarle** per l'obbligo fiscale 6 anni, per l'obbligo civilistico dieci anni.

SUI CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

La lista dei codici tributo è diventata una specie di prontuario voluminoso e astruso che mette i contribuenti a dura prova in una specie di labirinto. Se ci si accorge di aver sbagliato (niente di più facile), bisogna provvedere al "ravvedimento". Con la Circolare n.5/E del 21.01.2002 il Ministero ha chiarito che non sono sanzionabili gli errori formali, quali l'errata indicazione di un codice tributo nel Mod. F23 o Mod. F24.

Circolo ANSPI.....	
Indirizzo	All'Agenzia delle Entrate
Cap e Località	Ufficio di
Codice Fiscale e Partita IVA	

Oggetto: Comunicazione ravvedimento per errato codice tributo.
 Codice tributo indicato nel modello F24: ____ (sbagliato)
 Codice giusto: ____

Il sottoscritto residente in Via

Codice fiscale Presidente/ Legale rappresentante
dell'Associazione Circolo ANSPI

con sede in Via

Codice Fiscale e Partita IVA

COMUNICA CHE

- in data ha eseguito un versamento di € con il modello F 24;
- per errore ha indicato il codice tributo, anno di riferimento

- il codice giusto, anziché, è il codice in quanto si tratta di versamento relativo
a

Allega copia del modello F 24 presentato in data

Distinti saluti.

Data (Firma)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

		1		2		5		6		7	8	9		
		ALIQUOTA %		ALIQUOTA %		TOTALE		OPERAZIONI		Operazioni non rilevanti ai fini IVA	TOTALE (netto IVA)	LIQUIDAZIONE IVA		
		Imposto imponibile	IVA	Imposto imponibile	IVA	Imposto imponibile	IVA	Eseni	Non imponibili					
GENNAIO	Corrispettivi											IVA cessione	L	Esterni del versamento
	Acquisi											IVA acquisti	L	L
FEBBRAIO	Corrispettivi											cred/deb prec.	L	Data
	Acquisi											IVA cred/deb.	L	Banca
MARZO	Corrispettivi											IVA cessione	L	Esterni del versamento
	Acquisi											IVA acquisti	L	L
APRILE	Corrispettivi											cred/deb prec.	L	Data
	Acquisi											IVA cred/deb.	L	Banca
MAGGIO	Corrispettivi											IVA cessione	L	Esterni del versamento
	Acquisi											IVA acquisti	L	L
GIUGNO	Corrispettivi											cred/deb prec.	L	Data
	Acquisi											IVA cred/deb.	L	Banca
LUGLIO	Corrispettivi											IVA cessione	L	Esterni del versamento
	Acquisi											IVA acquisti	L	L
AGOSTO	Corrispettivi											cred/deb prec.	L	Data
	Acquisi											IVA cred/deb.	L	Banca
SETTEMBRE	Corrispettivi											IVA cessione	L	Esterni del versamento
	Acquisi											IVA acquisti	L	L
OTTOBRE	Corrispettivi											cred/deb prec.	L	Data
	Acquisi											IVA cred/deb.	L	Banca
NOVEMBRE	Corrispettivi											IVA cessione	L	Esterni del versamento
	Acquisi											IVA acquisti	L	L
DICEMBRE	Corrispettivi											cred/deb prec.	L	Data
	Acquisi											IVA cred/deb.	L	Banca
TOTALI	Corrispettivi											IVA cessione	L	LIQUIDAZIONE ANNUALE
	Acquisi											IVA acquisti	L	L
												cred/deb prec.	L	Data
												IVA cred/deb.	L	Banca

REGISTRAZIONI CONTABILI

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE IMPONIBILITÀ E DELLE ALIQUOTE		IVA		Intrattenimenti		IRES e IRAP
		10%	21%	16%	8%	
1	Istituzionali (quote di adesione e partecipazione)					
2	Somministrazione alimenti e bevande: bar [*] [**]					
4	Ospitalità: casa per ferie campi-scuola campeggi [*]	X				
3	Turismo: viaggi e trasporti [*]		X			
5	Cessioni varie e Sponsorizzazioni		X			X
6	Spettacoli in genere riservati ai soci tesserati [*]					
6a	Spettacoli in genere rivolti anche a terzi	X				X
7	Somministrazione di pasti	X				X
8	Intrattenimenti in genere riservati ai soci tesserati [*]			X		
8a	Intrattenimenti in genere rivolti anche a terzi		X	X		X
9	Giochi e videogiochi [*]				X	

[*] Deve trattarsi di attività complementari a quelle istituzionali, svolte esclusivamente verso soci tesserati, [**] presso la sede sociale

Registro Cassa - prima nota – esempio

Data	Descrizione	Riferimento allo schema	ENTRATE	USCITE
03-1-2011	Quote rinnovo tesseramento	1	1.500	
09-1-2011	Incasso Bar [*] [**]	2	1.000	
16-1-2011	Gita sulla neve: 45 partecipanti [*]	3	4.500	
17.1.2011	Pagato trasporto pullman			3.500
22.1.2011	Cena per anziani: 40 partecipanti x 20	7	800	
22-1-2011	Festa per adolescenti [*]	8	200	
23-1-2011	Incasso Bar [*] [**]	2	2.000	
23-1-2011	Pagati generi alimentari			3.400
30-1-2011	Fine settimana formativo: 20 x 140 [*]	4	2.800	
30-1-2011	Iscrizioni torneo di calcetto	1	2.000	
30-1-2011	Spettacolo teatrale [*]	6	300	
31.1.2011	Sponsorizzazione torneo (500 + iva)	5	605	
31-1-2011	Versamento quote ANSPI			2.500
31-1-2011	Pagata acqua, luce e gas			1.200
31-1-2011	Incasso da videogiochi [*]	9	400	
31-1-2011	Pagata SIAE diritti musicali			74
31-1-2011	Rimborso spese agli animatori fine settimana			100

ENTRATE LORDE: RIPARTIZIONE PER ALIQUOTE ED IMPOSTE	IVA		Intrattenimenti		IRES e IRAP
	10%	21%	16%	8%	
Istituzionali (quote di adesione e partecipazione)					
Somministrazione alimenti e bevande: bar					
Ospitalità: casa per ferie campiscuola campeggi	2.800				
Turismo: viaggi e trasporti		4.500			
Cessioni varie e Sponsorizzazioni		605			605
Spettacoli in genere riservati ai soci tesserati					
Somministrazione di pasti	800				800
Intrattenimenti in genere riservati ai soci tesserati			200		
Giochi e videogiochi riservati ai soci tesserati				400	
TOTALI IVA per Prospetto Riepilogativo	3.600	5.105	200	400	1.400

Calcolo IVA TRIMESTRALE	Importo Lordo	IVA	Detraz. forf. %	Detrazione forfetaria	Versam. forf. %	Versamento forfetario	Imposta da Versare
Incassi al 10% di IVA	3.600,00	327,27	50%	163,64	50%	163,64	163,64
Incassi al 21% di IVA	4.500,00	781,00	50%	390,50	50%	390,50	390,50
Sponsorizzaz.al 21% di Iva	605,00	105,00	10%	10,50	90%	94,50	94,50
TOTALE							648,64

F24 16 maggio – Codice Tributo 6031 Iva relativa al I trimestre.

ARROTONDAMENTI IVA. Gli importi da versare non devono essere arrotondati e l'importo minimo da indicare nel Modello F24 relativamente ad ogni singolo codice tributo è di Euro 1,03.

Calcolo Imposte su Intrattenimenti	Importo Lordo	IVA 21%	Netto Imponibile	Aliquota Impo. Tratt.	Imposta Netta	Imposta da Versare
Intrattenimenti musicali	200,00		172,41	16%	27,59	
Giochi e video giochi	400,00		370,37	8%	29,63	
Totale	600,00				57,22	57,00

F24 16 febbraio – Codice Tributo 6728 Imposta sugli Intrattenimenti

Calcolo Imposte Dirette: IRES	Importo Lordo	Aliquota IVA	Importo IVA	Netto Imponibile	Detr.forf. 97%	Coeffic. di Redd.3%	IRES 27,50%	Imposta da versare
Sponsorizzazioni	605,00	21%	105,00	500,00				
Somministr. pasti	800,00	10%	72,73	727,27				
TOTALI				1.227,00	1.190,00	37,00	10,17	10,17

Calcolo Imposte Dirette: IRAP								
Reddito calcolato agli effetti IRES	Retribuzioni	Compensi collaboratori a progetto	Compensi collaboratori occasionali	interessi passivi	Totale Imponibile	Aliquota 3,9%	Ded. Art. 11	Imposta da versare
37,00				100	137	5,34	5,34	-

NOVITÀ FISCALI ma non uguali per tutti: solo **PER CHI PROMUOVE ATTIVITÀ SPORTIVA**

Le agevolazioni che seguono, non riguardano tutti i Circoli ANSPI, bensì esclusivamente le **associazioni sportive dilettantistiche e i circoli-oratori ANSPI che, avendo adeguato lo statuto all'art. 90 della legge 289/2002 e avendo aderito alla convenzione nazionale con la PGS o attraverso altri Enti di Promozione Sportiva hanno effettuato l'iscrizione al registro delle Associazioni Sportive dilettantistiche presso il CONI**¹.

- che hanno effettuato l'opzione 398
- e che sono riconosciute dal CONI, dalle Federazioni, o dagli Enti di Promozione Sportiva

¹ ad oggi (2011) Anspi e AnspiSport non sono riconosciute dal CONI come Enti di Promozione. Si prevede il raggiungimento del riconoscimento dell'ANSPI come Ente di promozione sportiva entro il 2013.

ESENZIONE DAL REDDITO	<p>FINO A € 51.645,69 (franchigia):</p> <ul style="list-style-type: none"> - di proventi commerciali derivanti da attività occasionali connesse agli scopi istituzionali - di proventi commerciali conseguiti tramite raccolta di fondi, effettuate con qualsiasi modalità, con il limite di due eventi all'anno, e con la franchigia fino a lire € 51.645,69 <p>(ESEMPLI: Raccolte realizzate grazie a somministrazioni di alimenti e bevande o vendita di gadgets pubblicitari durante la manifestazione, Sponsorizzazioni relative all'evento specifico, cene sociali, lotterie....)</p> <p>NB La quota eccedente gli € 51.645,69 costituisce reddito imponibile.</p>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETRAZIONE IRPEF O IRES	<p>PER CHI FA DONAZIONI IN DENARO</p> <ul style="list-style-type: none"> o Persone fisiche e soggetti IRES: DETRAZIONE 19% Fino a massimo € 1.500,00 (Risparmio IRPEF = € 285,00) o Imprese: DEDUZIONE Pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato con limite di € 1.549,37 <p style="text-align: center;"><i>Le donazioni di cui sopra possono essere portate in detrazione solamente se il versamento viene eseguito tramite c/c bancari o postali, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito.</i></p>												
Esempio:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #00FFFF;"> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Reddito d'impresa</th> <th style="width: 20%;">Erogazione liberale</th> <th style="width: 30%;">Deduzione consentita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">150.000,00</td> <td style="text-align: center;">3.000,00</td> <td style="text-align: center;">1.549,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">50.000,00</td> <td style="text-align: center;">1.200,00</td> <td style="text-align: center;">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Reddito d'impresa	Erogazione liberale	Deduzione consentita		150.000,00	3.000,00	1.549,37		50.000,00	1.200,00	1.000,00
	Reddito d'impresa	Erogazione liberale	Deduzione consentita										
	150.000,00	3.000,00	1.549,37										
	50.000,00	1.200,00	1.000,00										

COMPENSI A COLLABORATORI (stiamo sempre parlando di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da CONI, Federazioni o Enti di Promozione sportiva)	<p>Esenzione fiscale su compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e di attività aventi carattere amministrativo-gestionale (quali l'attività di segreteria, la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della contabilità) fino all'importo complessivo di € 7.500,00 all'anno (senza più limite relativo a ciascuna prestazione autonomamente considerata).</p> <p>Ritenuta a titolo d'imposta sulla parte di compenso eccedente gli importi indicati nei punti a) o b) fino a € 20.658,28.</p> <p>Ritenuta d'acconto sui compensi eccedenti € 20.658,28.</p> <p>La ritenuta da operare è così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 23 % IRPEF, ▪ Aliquota vigente addizionale Regionale (rif. residenza del collaboratore) 						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fino a € 7.500,00</td> <td>esclusione da imposte</td> </tr> <tr> <td>da 7.501,00 a 20.658,28</td> <td>soggetti a Ritenuta d'imposta</td> </tr> <tr> <td>oltre 20.658,28</td> <td>soggetti a Ritenuta d'acconto</td> </tr> </table>	Fino a € 7.500,00	esclusione da imposte	da 7.501,00 a 20.658,28	soggetti a Ritenuta d'imposta	oltre 20.658,28	soggetti a Ritenuta d'acconto
Fino a € 7.500,00	esclusione da imposte						
da 7.501,00 a 20.658,28	soggetti a Ritenuta d'imposta						
oltre 20.658,28	soggetti a Ritenuta d'acconto						
CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ENPALS - ASSICURAZIONE INAIL	<p>Si veda la Circolare Enpals n.13 del 7 agosto 2006 che regola: l'assoggettamento a contributo delle somme corrisposte ad istruttori sportivi sia esercenti l'attività professionale che non e, l'assoggettamento a contributo degli altri compensi agli sportivi.</p> <p>Con Nota del 2 maggio 2001 l'INAIL ha precisato che i compensi sopra individuati, non sono più assoggettati all'assicurazione infortunistica INAIL.</p>						

Il collaboratore deve rilasciare alla associazione una apposita autocertificazione dei compensi erogatigli da altri soggetti. L'associazione rilascia al collaboratore apposita certificazione e dichiara tali compensi nel Mod 770 (anche se sugli stessi non sono state effettuate ritenute)

Per il **versamento delle ritenute** si utilizza Mod. **F24**, con i seguenti **codici tributo**:

1040 : ritenuta a titolo di imposta per prestazioni di lavoro autonomo per la parte di ritenuta pari oggi al 23%

3802 : addizionale regionale irpef per la parte di ritenuta corrispondente all'addizionale.

3816 : addizionale comunale irpef per la parte di ritenuta corrispondente all'addizionale deliberata dal Comune.

Le ritenute si versano entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del collaboratore

L'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

DAL 1 GENNAIO 2000 È SCOMPARSA L'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI ED È ARRIVATA L'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

La legge 398 è diventata più generosa, e ne abbiamo già anticipato i contenuti nelle pagine precedenti, tuttavia occorre fare attenzione alle modifiche profonde che prevedono formalità aggiuntive, al rischio di decadenza dei benefici concessi dalla stessa legge, alle novità riservate alle associazioni che promuovono attività sportiva, ai nuovi oneri per una platea allargata di soggetti.

SOLO UN CAMBIO DI NOME ?

L'Imposta sugli Intrattenimenti sostituisce l'Imposta sugli Spettacoli. Non è solo il cambio del nome. Cambiano completamente i presupposti di imposizione: ora si va ad incidere solo su una parte delle manifestazioni spettacolistiche, quelle in cui l'attività è di "mero intrattenimento ludico", e di divertimento che implica la partecipazione attiva all'evento e sono finalmente detassate le attività di spettacolo caratterizzate dalla partecipazione passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume connotazione di manifestazioni di "contenuto culturale".

NON SONO SOGGETTI all'Imposta sugli Intrattenimenti (ma rimane l'IVA) gli introiti derivanti dalle seguenti attività :	<ul style="list-style-type: none">• Teatro, Cinema e Avanspettacolo (anche in circoli e sale private)• Danza• Concerti strumentali e vocali• Musica dal vivo (quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura o della manifestazione)• Circo, Burattini e Marionette• Manifestazioni sportive di ogni genere• Mostre e Fiere
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SONO ASSOGGETTATI all'Imposta sugli Intrattenimenti (e rimane anche l'IVA) gli introiti derivanti dalle seguenti attività:	<ol style="list-style-type: none">1) Esecuzioni di musica non dal vivo ed esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti con musica dal vivo di durata inferiore al 50% dell'orario d'apertura al pubblico dell'esercizio (Esempio tipico: Discoteche e sale da ballo)2) Utilizzo di Videogiochi e giochi uso di bigliardi, elettrogrammofoni,.. qualsiasi tipo di apparecchio da divertimento installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni.....
PER INTRATTENIMENTO SI INTENDE L'ANIMAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO CON GIOCHI, MUSICHE, CANTI, BALLI, ECC.	

CHI RIGUARDA LA NUOVA IMPOSTA	Tutti i soggetti che organizzano le attività di intrattenimento viste (elencate nella tariffa allegata la DPR 26.10.72, N.640 come modificato dal Dlgs n.60/99) anche Circoli e associazioni , di ogni specie....
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COME SI APPLICA ?	Con l'emissione di " Titoli di accesso ": "scontrini" mediante un " Apparecchio Misuratore Fiscale "
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con effetto dal 26.11.2003 le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali sono esonerate dall'obbligo di emissione di titoli di accesso mediante appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Quindi tali associazioni possono rilasciare specifici titoli di ingresso costituiti da due o più sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno della SIAE oppure mediante ricevuta fiscale.

ALIQUOTE:	<p>Tariffa 1. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere (ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali), e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo della manifestazione: 16%</p> <p>Tariffa 2. Bigliardi, elettrogrammofoni, bigliardini e qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli e associazioni di qualunque specie, utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart: 8%</p>
OBBLIGO DI FATTURA	solo per prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessione di diritti di ripresa Radio TV.
OBBLIGO DEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI	(sul quale si annotano le eventuali fatture emesse per pubblicità, sponsorizzazione e cessione dei diritti di ripresa radio e televisione)
ESONERO da	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione corrispettivi e liquidazione - Dichiarazione Periodica - Dichiarazione Annuale
COME SI PAGA	<ul style="list-style-type: none"> - Pagamento sulla base di Documento Riepilogativo Mensile emesso dall'Apparecchio Misuratore Fiscale. - tramite Mod.F24 - Codice tributo 6728 "imposta sugli intrattenimenti Dlgs 60/99"
QUANDO:	<p>a) <u>attività a carattere continuativo</u>: entro il giorno 16 del mese successivo</p> <p>b) <u>attività occasionali</u>: entro il 5° giorno successivo a fine manifestazione</p> <p>c) <u>quote e contribuzioni associative</u>: entro il 16 del mese successivo alla chiusura dell'anno sociale (la fattispecie è riferita ad associazioni particolari, con esclusiva o prevalente attività di intrattenimento o spettacolo)</p>
REGIME PARTICOLARE	<p>Attività occasionali di soggetti "non impresa"</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di inizio attività preventiva (è richiesto il versamento di una cauzione a garanzia) - dichiarazione di incassi (entro il 5° giorno successivo alla fine della manifestazione) <hr/> <p>Attività di minima importanza</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra gli altri aspetti, possibilità di pagare su imponibili medi previa preventiva comunicazione
AGEVOLAZIONE: Art. 23 Dlgs 460/97	<ul style="list-style-type: none"> - l'imposta sugli spettacoli (intrattenimenti) non si applica agli Enti Associativi di cui all'art.111 c.3 DPR 917/86 per le attività svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione - è indispensabile dare preventiva comunicazione all'ufficio accertatore (SIAE)

PASSIAMO ORA ALL'IVA

Sulle attività di Intrattenimento si versa l'Imposta sugli Intrattenimenti e l'IVA.

Sulle attività di Spettacolo si versa solo IVA.

IVA SU ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

LE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO SONO ASSOGGETTATE A IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E ALL'IVA

L'IVA sugli introiti da attività di intrattenimento si applica sulla stessa base imponibile della Imposta sugli Intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità previste per quest'ultima

Mediante versamento in banca con **Modello F24 e codice tributo 6729**

con **detrazioni** previste dal DPR 633/1972, art. 74 comma 6:

50% nei casi normali, -----> (si versa 1/2)

1/10 per sponsorizzazione,-----> (si versa 9/10)

1/3 diritti Radio TV,-----> (si versa 2/3)

ESCLUSIONE

Per l'IVA, sono escluse dalla base imponibile le attività svolte nei confronti dei tesserati, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. (Articolo 4, commi 4 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).

Il Circolo ANSPI (che è associazione assistenziale riconosciuta, associazione culturale riconosciuta, associazione di promozione sociale per statuto) che svolge attività di intrattenimento nei confronti dei tesserati ANSPI, effettua un'attività sicuramente conforme alle finalità istituzionali e pertanto esclusa da imposizione IVA)

Specifiche Regime 398

Il Circolo ANSPI che svolge attività di Intrattenimento nei confronti anche di terzi non tesserati, pone in essere un'attività oggettivamente commerciale i cui proventi comunque denominati (biglietto d'ingresso, contributo, offerta libera, eccetera) sono soggetti a IVA.

Il Circolo che ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime fiscale semplificato previsto dalla 398, si comporta di conseguenza.

È esonerato dalla certificazione dei corrispettivi (ma è confermato l'obbligo di emettere i titoli di accesso (biglietti SIAE o ricevuta fiscale), registra l'incasso (globalmente per tutte le attività commerciali eventualmente esercitate) sul Prospetto Riepilogativo entro il 15 del mese successivo, applica l'imposta del 10% sull'incasso e versa l'IVA con la detrazione d'imposta del 50%, entro il 16° giorno del 2° mese successivo al trimestre, in banca, utilizzando il modello F 24.

L'esonero dal rilascio dei titoli di accesso mediante misuratore fiscale è previsto per:

- ☞ **attività di intrattenimento occasionali** (dichiarazione preventiva alla SIAE e presentazione entro il 5° giorno successivo al termine della manifestazione, di un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dell'evento e i corrispettivi percepiti)
- ☞ soggetti che svolgono attività di minima importanza e con ricavi nell'anno precedente non superiori a € 25.822,84 (tali soggetti possono certificare i corrispettivi anche mediante ricevuta o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi)
- ☞ le associazioni, che presentano alla SIAE, entro il 10 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione contenente l'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci, nonché la specifica indicazione delle attività esercitate rientranti o meno nel campo di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti. (Si tratta del caso abbastanza raro di associazioni che svolgono attività esclusivamente di intrattenimento e di spettacolo. Non è il caso dei Circoli ricreativi sportivi, culturali, ecc.).

IVA SULLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO

COME SI APPLICA (Regime ordinario)

Soppressa l'Imposta sugli Spettacoli, sulle attività di spettacolo è rimasta l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e si applica con la emissione di "Titoli di accesso" (scontrini di cassa) mediante un "Apparecchio Misuratore Fiscale" (registratore di cassa) e con l'obbligo di emettere fattura solo per le prestazioni di: pubblicità, sponsorizzazione, cessione dei diritti di ripresa Radio e televisione.

Momento impositivo è l'inizio dell'attività di spettacolo.

OBBLIGHI

- Adozione dei registri IVA (Corrispettivi e Acquisti)
- Presentazione di Dichiarazioni Periodiche Iva
- Presentazione della Dichiarazione Annuale
- Versamenti dell'IVA tramite Mod. F 24
- Rispetto di tutte le norme IVA
- Regime per i contribuenti minori
- (con volume d'affari inferiore ai € 25.822.84)
- (non applicabile per coloro che hanno optato per la 398)
- Documentazione dei corrispettivi mediante Ricevuta Fiscale o Scontrini Manuali

NO: Annotazione corrispettivi - NO: Dichiarazione Periodica IVA

SI: Numerazione fatture di acquisto - SI: Dichiarazione Annuale IVA - SI: Pagamento Annuale F24

ALIQUOTE IVA

Allegato B - Tabella C : aliquota IVA 10%

- 1) Spettacoli (comunque e dovunque dati al pubblico, anche in circoli e in sale private) cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo.
- 2) Spettacoli sportivi in genere, ovunque svolti, con biglietto inferiore a € 12,91.
- 3) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, balletto, lirica, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi, burattini e marionette.
- 4) Mostre, esposizioni, fiere e manifestazioni similari.
- 5) Servizi radio televisivi.

Altri casi : aliquota IVA 21%

Attività di spettacolo

- **Spettacoli sportivi** con biglietto d'ingresso superiore a € 12,91
- **Esecuzioni musicali** di musica dal vivo con durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico, anche in discoteche e sale da ballo, lezioni collettive di ballo, corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.

SPETTACOLO È UN EVENTO, CON CONNOTAZIONI CULTURALI, IN CUI LO SPETTATORE PARTECIPA PASSIVAMENTE, ASSISTE O GUARDA. SI HA MUSICA DAL VIVO QUANDO SONO UTILIZZATI STRUMENTI POLIFONICI (chitarra, pianoforte, tastiere, ecc) O BASI MUSICALI PRE-REGISTRATE.

ESCLUSIONE

Per l'IVA, sono escluse dalla base imponibile le attività svolte nei confronti dei tesserati, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. (Articolo 4, c.4 e 5 del DPR 26 ott.1972, n. 633).

Il Circolo ANSPI (che è associazione assistenziale e culturale riconosciuta, associazione di promozione sociale per statuto) che svolge attività di spettacolo nei confronti dei tesserati ANSPI, effettua un'attività sicuramente conforme alle finalità istituzionali e pertanto esclusa da imposizione IVA.

Regime 398

Il Circolo ANSPI che svolge attività di Spettacolo nei confronti anche di terzi non tesserati, pone in essere un'attività oggettivamente commerciale i cui proventi comunque denominati (biglietto d'ingresso, contributo, offerta libera, eccetera) sono soggetti a IVA.

Il Circolo che ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime fiscale semplificato previsto dalla 398, si comporta di conseguenza.

È esonerato dalla certificazione dei corrispettivi, effettua la registrazione mensile dell'incasso (globalmente per tutte le attività commerciali eventualmente esercitate) sul Prospetto Riepilogativo entro il 15 del mese successivo, scorpora l'imposta del 10% o 21% sull'incasso e versa l'IVA con la detrazione d'imposta del 50%, entro il 16° giorno del 2° mese successivo al trimestre, in banca, utilizzando il modello F 24.

ALTRI AGGIORNAMENTI ED ADEMPIMENTI CIVILISTICI - FISCALI

ENTRATE E USCITE non inferiori a € 516,46

Le singole entrate e uscite di cassa **devono** transitare da conto **corrente bancario** o postale se di importo pari o superiore a € 516,46, pena la decadenza dai benefici fiscali!

Devono essere indicati espressamente erogante e percepiente.

Sono idonei: assegno circolare ed assegno ordinario, bollettino c/c postale, bonifico bancario, bancomat, carta di credito.

L'obbligo del transito da conto corrente postale o bancario di entrate e uscite non inferiori a € 516,46 si applica

- a tutte le società sportive dilettantistiche ; **agli altri soggetti “promotori ed organizzatori” di attività sportive:** il CONI, le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva ed **A TUTTE LE ALTRE ASSOCIAZIONI CHE FANNO SPORT NON PROFESSIONISTICO** (anche senza opzione 398).

La mancata osservanza della norma, ovviamente per movimenti di cassa inerenti le attività sportive, comporta:

- ☞ il mancato riconoscimento della spesa per chi eroga,
- ☞ l'imponibilità fiscale per chi incassa,
- ☞ e la decadenza dei benefici della 398.

NOTA BENE X GLI ALTRI CIRCOLI (non sportivi):

Si informa che con effetto dal 17 settembre 2011 si è abbassato la soglia limite per l'uso del contante da Euro 5.000 ad Euro 2.500. Oltre questo importo incassi e pagamenti vanno sempre effettuati con strumenti rintracciabili. Il limite vale anche per gli assegni e i libretti su deposito bancario o postale.

LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE DI BENEFICENZA

Adempimenti amministrativi:

- ☐ Preventivo nulla osta dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato;
- ☐ Comunicazione al Sindaco e al Prefetto almeno 30 gg. prima della manifestazione di sorte locale;
- ☐ Indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto dei premi;
- ☐ Versamento ritenuta alla fonte nella misura del 10% del valore dei premi.

ATTIVITÀ DI PALESTRA, DI SCUOLA DI BALLO, ECC.

Ai sensi dell'art.143, co. 1 del DPR 917/1986, l'attività di palestra o di scuola di ballo è considerata attività non commerciale solo quando:

- è svolta a favore degli associati IN CONFORMITÀ ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI inserite nello statuto “registrato” conforme ai vincoli disposti dall'art.148, co.8 del DPR 917/1986;
- non c'è una specifica organizzazione ed i corrispettivi non sono superiori ai costi di diretta imputazione.

In tutti gli altri casi i proventi percepiti dall'Associazione si considerano commerciali.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER SANZIONI TRIBUTARIE

Per le obbligazioni sociali risponde l'associazione con il proprio fondo comune e illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Allo scopo di evitare responsabilità per sanzioni tributarie in capo agli amministratori, mediante una specifica delibera assembleare è possibile prevedere che l'ente si assuma in proprio le eventuali sanzioni tributarie amministrative, escluse le ipotesi di dolo e colpa grave (rif. Art.11, co.6 D.Lgs. 472/1997).

Esempio di ordine del giorno: - *accollo delle sanzioni per le violazioni di natura tributaria;* e relativa delibera:

“... L'assemblea delibera che l'Associazione assuma irrevocabilmente il debito per sanzioni tributarie amministrative conseguenti a violazioni che gli esponenti ed i dipendenti della associazione possono aver commesso, senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle loro funzioni, liberando in tal modo gli autori, e che proceda anche, nei casi ritenuti opportuni, a definire le controversie secondo i criteri agevolati dall'art. 16 co.3 del D.Lgs. 472/1997.”

INVIO NOTIZIE E DATI EX DL 185/2008: MODELLO EAS

La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, denominato Modello EAS, va presentato **obbligatoriamente entro 60 gg dalla data di costituzione**, deve essere redatto in forma semplificata

se l'associazione è affiliata ad un ente superiore, in forma integrale se l'ente non è affiliato e va trasmesso telematicamente utilizzando l'apposito software rilevabile dall'Agenzia delle Entrate.

Il 31 marzo 2011 è scaduto il termine per la tempestiva comunicazione del Modello EAS degli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del DL 185/2008, ovvero il 29 novembre 2008.

ADEMPIMENTO ISCRIZIONE AL REA – Repertorio delle notizie Economiche Amministrative

Con il decreto interministeriale del 21.4. 2011, per gli enti non profit che svolgono anche attività commerciali è stato fissato in 30 euro l'importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011 dai soggetti iscritti al REA – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – tenuto presso le Camere di Commercio .

Per gli anni precedenti al 31.12.2010 gli stessi enti non erano tenuti ad alcun versamento.

Il REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) è stato istituito presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria, con lo scopo di raccogliere tutte quelle notizie aventi carattere economico, statistico e amministrativo delle imprese, nel quale trovano posto sia quei soggetti collettivi, non iscritti nelle sezioni del Registro, che esercitano, in modo sussidiario e non prevalente, un'attività economica di natura commerciale (enti pubblici non economici, associazioni riconosciute e non, fondazioni, organismi religiosi, ecc.).

Si ricorda che l'obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Trattasi, in particolare, tra l'altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche o di promozione sociale, che pur esercitando un'attività economica di natura commerciale anche solo in modo non prevalente e sussidiario all'attività istituzionale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa

I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l'iscrizione utilizzando l'apposito modello, Mod R - "Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente" allegando il Modello INT P , copia dello statuto e copia del documento di identità del Legale Rappresentante

Il deposito del modello di denuncia al Rea dovrà avvenire, a seconda della CCIAA di appartenenza, mediante procedura telematica "ComUnica" presso uno Studio Commerciale o direttamente a cura del Presidente dell'Ente, perché la firma dello stesso per sottoscrizione dovrà essere autenticata dal personale della CCIAA

LIBRI SOCIALI

Le disposizioni civilistiche non prevedono l'obbligo di tenere particolari libri sociali, tuttavia è obbligatorio istituire i libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto dell'Associazione.

Si consiglia di avere i seguenti libri:

- Libro dei soci
- Libro dei verbali del consiglio direttivo
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci
- Libro dei verbali del collegio dei revisori (se previsto dallo statuto)

I libri possono essere utilizzati in forma libera, quindi non c'è l'obbligo né di bolli né di vidimazioni.

I libri possono essere istituiti come registri manuali oppure come fogli mobili per la stampa computerizzata.

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI

Con il provvedimento 16 aprile 2010 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli INTRA 12 ed INTRA 13 destinati agli enti non commerciali per dichiarare e versare l'IVA sugli acquisti effettuati in ambito intracomunitario o da soggetti non stabiliti in Italia.

I nuovi modelli possono essere presentati esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente;

- tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998 (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati, etc.).

Il modello INTRA 12 va compilato dagli enti non commerciali non soggetti passivi, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di 10.000 euro o che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su queste

operazioni, per dichiarare all'ufficio competente l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

Il modello INTRA 13 è riservato agli enti non commerciali non soggetti IVA che intendono effettuare acquisti intracomunitari cui si applica l'imposta e che, prima dell'acquisto, devono dichiararlo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro (cfr. art. 38, comma 5, lettera c, D.L. n. 331/1993), gli acquisti intracomunitari operati dai predetti enti non sono soggetti ad IVA in Italia, sempre ch  non sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato (art. 38, comma 6, del citato D.L. n. 331/1993). Ai fini del controllo circa il superamento della citata soglia   previsto che l'ente, mediante presentazione del modello INTRA 13, dichiari all'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale e anteriormente all'effettuazione di ogni acquisto intracomunitario, l'ammontare dell'acquisto in corso nonch  l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno.

Al superamento del limite di 10.000 euro, al solo fine del pagamento in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari di beni,   necessario richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA mediante la presentazione del modello anagrafico AA7.

A partire dal momento in cui l'Ente ottiene la partita IVA, lo stesso deve applicare l'IVA sulle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti all'estero, quando la prestazione   soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Le Associazioni titolari di Partita IVA che intendono effettuare acquisti in altri paesi appartenenti all'Unione Europea, sono tenuti ad iscriversi nell'elenco VIES tenuto dall'amministrazione finanziaria almeno 30 giorni prima di effettuare operazioni intracomunitarie.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE VERSO PAESI BLACK LIST

Gli Enti non commerciali, limitatamente alle attivit  commerciali, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni poste in essere con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese appartenente alla Black List (es. San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Lussemburgo).

Nella comunicazione occorre indicare le operazioni di cessione e di acquisto di beni o servizi, con periodicit  trimestrale (se l'ammontare totale trimestrale per ciascuna categoria di operazioni non   superiore a Euro 50.000) ovvero con periodicit  mensile (se   stato superato, nei quattro trimestri precedenti, il limite di cui sopra).

Le comunicazioni vanno presentate all'Agenzia delle Entrate per via telematica entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Le modalit  tecnico-operative per la compilazione e la presentazione della comunicazione sono illustrate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

I Circoli ANSPI difficilmente potranno in essere operazioni commerciali attive verso Paesi Esteri (vendite di beni e/o servizi a Paesi CEE o a Paesi Black List), capiter  loro, invece, di acquistare on-line beni provenienti dall'estero, in tal caso occorrer  presentare gli elenchi riepilogativi o le comunicazioni di cui sopra.

VIGILANZA E CONTROLLI DA PARTE DEGLI ORGANI PREPOSTI

In caso di controllo documentale in materia di IVA, imposta sugli intrattenimenti, imposte sui redditi, gli organi preposti (SIAE, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) generalmente chiedono alle associazioni in Regime 398, la seguente documentazione:

- ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
- CERTIFICATO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA
- MODULO OPZIONE 398 PRESENTATO ALLA AGENZIA ENTRATE O COPIA DEL QUADRO VO
- LETTERA OPZIONE 398 SIAE
- LIBRO SOCI
- LIBRO VERBALI ASSEMBLEE E CONSIGLIO DIRETTIVO
- RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
- REGISTRI IVA MINIMI
- FATTURE D'ACQUISTO
- FATTURE EMESSE

- ❑ DELEGHE F24 QUIETANZATE
- ❑ CONTRATTI DI PUBBLICITÀ E PROMOZIONE
- ❑ MODELLO EAS
- ❑ DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MODELLO ENC) ED IRAP
- ❑ MODELLO 1026 SIAE (INCASSI CONSUMAZIONI MANUALE)
- ❑ MODELLO C1 SIAE (BIGLIETTI INGRESSO)

AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21%

Per effetto della Manovra Estiva, dal 17 settembre 2011 l'aliquota IVA ordinaria ha subito un incremento dell'1%, passando dal 20% al 21%. Pertanto, sulle operazioni effettuate prima di tale data occorrerà applicare la vecchia aliquota del 20%, mentre su quelle effettuate e o concluse successivamente a tale data occorrerà applicare la nuova aliquota del 21%.

DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI AD ONLUS, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE – D.L. 35/2005

Il Decreto Legge 35/2005, ha introdotto una nuova disciplina di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e di determinati soggetti operanti nel no-profit.

La Norma prevede un più elevato limite di deducibilità per le erogazioni liberali in denaro e/o in natura nel limite del 10 % del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di Euro 70.000 annui. La Legge 35/2005 si aggiunge alle previgenti disposizioni in materia con l'effetto di produrre un rilevante incremento del limite posto dall'art. 100, comma 2, lett. h del TUIR che stabilisce una deducibilità massima di Euro 2.065,83 o del 2% del reddito di impresa.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI

Gli Enti beneficiari delle liberalità in denaro o in natura effettuate ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 sono tassativamente individuati:

- **ONLUS** ex art. 10, comma 1 del D.Lgs. 460/1997, incluse le Onlus di Diritto (es. Associazioni di Volontariato ex Legge 266/1991) e le Onlus Parziali.
- **Associazioni di promozione sociale** iscritte nel Registro Nazionale, nonché i relativi livelli di organizzazione territoriale ed i circoli affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale (Circolare Ministeriale n.39/E del 19.08.2005).
- **Fondazioni e associazioni riconosciute** (con personalità giuridica) aventi per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, la ricerca scientifica.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE

La deduzione prevista dall'art.14 del D.L. 35/2005 opera sia per i soggetti IRPEF, cioè persone fisiche, sia per i soggetti IRES e cioè società di capitali, enti commerciali e non.

Trattandosi di una deduzione dal reddito complessivo, il risparmio fiscale va calcolato in base all'aliquota effettiva d'imposta del soggetto erogatore. Per i soggetti IRES il risparmio è pari all'aliquota d'imposta proporzionale, attualmente pari al 27,50%.

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE LIBERALITA'

Le erogazioni liberali in denaro possono essere eseguite tramite bonifico bancario, assegni bancari e circolari non trasferibili, carte di credito, di debito o prepagate. Non sono ammessi versamenti in contanti.

Le erogazioni liberali possono avere per oggetto non solo denaro ma anche beni in natura.

Per i beni in natura il valore da utilizzare è quello normale, ovvero il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari (come da listini, tariffari o in mancanza come da stima peritale).

La Circolare Ministeriale n.39 sopra citata, stabilisce che il beneficiario dovrà rilasciare al donante una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni ricevuti con l'indicazione dei relativi valori.

Si tenga inoltre presente che l'erogazione in natura costituisce destinazione di beni a finalità estranee all'impresa e pertanto è potenzialmente generatrice di ricavi o plusvalenze pari alla differenza tra il valore normale del bene donato ed il suo valore di carico.

CONDIZIONI IMPOSTE AI SOGGETTI BENEFICIARI

Il D.L. 35/2005 prevede un requisito non trascurabile a carico dei soggetti beneficiari e non previsto per le erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lettera h del TUIR:

- 1) La tenuta di scritture contabili idonee a rappresentare in modo completo ed analitico le operazioni effettuate in ogni periodo a prescindere dalla natura giuridica del soggetto, dalle sue dimensioni reddituali e dal regime fiscale adottato (Es. Regime 398/91). La tenuta della contabilità ordinaria, dato che si fonda sulla raccolta di scritture contabili cronologiche e sistematiche, diventa essenziale per soddisfare il requisito suddetto.
- 2) La redazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente; la redazione di un vero e proprio bilancio con stato patrimoniale e conto economico soddisfa il requisito suddetto.

SANZIONI APPLICABILI

L'Art. 14 del D.L. 35/2005 ha sancito in proposito una maggiorazione delle sanzioni applicabili in capo al soggetto erogante (da un minimo del 300 per cento ad un massimo del 600 per cento della maggiore imposta liquidata) e la responsabilità in capo all'ente beneficiario ed ai suoi amministratori quando la deduzione risulti indebita per l'insussistenza dei caratteri solidaristici dichiarati o rappresentati agli erogatori.

Il soggetto erogatore non può cumulare le deduzioni in argomento con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

ALTRE EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBILI DAL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:

- 1) Le erogazioni in denaro e in natura effettuate da persone fisiche ad ONLUS, sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% dell'erogazione, calcolata sul limite massimo di Euro 2.065,83 (Rif. Art. 15, co.1, Lett. i-bis del TUIR).
- 2) Le erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche ad Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% dell'erogazione, calcolata sul limite massimo di Euro 1.500,00 (Rif. Art. 15, co.1, Lett. i-ter del TUIR).

ALTRE EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO D'IMPRESA:

- 3) Le erogazioni in denaro effettuate da imprese ad ONLUS, sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura massima di Euro 2.065,83 o del 2% del reddito dichiarato ex Art. 100, co.2, Lett. h del TUIR.
- 4) La cessione di prodotti alimentari e di farmaci effettuate da imprese ad ONLUS sono costi deducibili dal reddito di impresa ex art. 13, co.2 del D.Lgs. n.460/1997. Le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze
- 5) La cessione di altri beni prodotti e scambiati dall'impresa ad ONLUS sono costi deducibili che concorrono con le altre erogazioni alla formazione del limite di deducibilità di Euro 2.065,83 o del 2% del reddito di impresa dichiarato.
- 6) Le spese per l'impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, utilizzati per prestazioni di servizio erogate ad ONLUS, sono deducibili dal reddito d'impresa nel limite del 5 per mille del costo totale del lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ex art. 100, co.2 lett. i del TUIR
- 7) Le erogazioni in denaro effettuate da imprese ad Associazioni di promozione sociale, sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura massima di Euro 1.549,37 o del 2% del reddito dichiarato ex Art. 100, co.2, Lett. l del TUIR).